

AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI DI "STATI TERZI" TITOLARI DI UN PERMESSO DI DIMORA TEMPORANEO (permesso "L") E PER I DATORI DI LAVORO

- 1) Il permesso di dimora temporaneo è valido unicamente per il territorio del Cantone Ticino e per lo scopo di soggiorno indicato sullo stesso. Il permesso attesta i diritti ed i doveri in materia di stranieri. Le condizioni previste devono venire scrupolosamente osservate.
- 2) Al fine di evitare equivoci il titolare deve portare con sé il proprio permesso per stranieri e presentarlo ad ogni richiesta da parte di un'Autorità o al datore di lavoro. Quest'ultimo deve accertare che lo straniero è autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa.
- 3) Lo straniero come pure il datore di lavoro devono informare correttamente l'Autorità circa tutti i cambiamenti delle circostanze e delle condizioni che hanno reso possibile la concessione o il rinnovo del permesso.
- 4) Qualsiasi cambiamento del cognome e nome, indirizzo, nazionalità, stato civile, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l'estero, ogni e qualsiasi modifica della composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare), deve essere notificato entro **14 giorni** all'Ufficio della migrazione (UM).
La modifica dello scopo e delle condizioni a seguito della cessazione di attività devono essere effettuate entro **14 giorni**.
La notifica non svincola dall'obbligo di annuncio presso altre Autorità.
- 5) La modifica della ragione sociale, della sede o dell'indirizzo del datore di lavoro nonché la cessazione del rapporto di impiego, deve essere notificata, entro **14 giorni**, all'UM, allegando il permesso ed i relativi documenti ufficiali.
- 6) Ogni cambiamento o modifica del posto di lavoro deve essere **autorizzato**. La relativa domanda deve essere inoltrata presso l'UM, prima di iniziare l'attività.
- 7) Il permesso perde la sua validità alla relativa scadenza, col rilascio di un permesso in un altro Cantone, con la notificazione della partenza, dopo 3 mesi di assenza all'estero, oppure a seguito di revoca.
- 8) Al coniuge straniero ed ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se: coabitano con lui, vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni e non dipendono dall'aiuto sociale.

- 9) Si rammenta che il permesso può essere revocato qualora lo straniero lo ha ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti di importanza essenziale, quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso, quando la condotta dello straniero ha dato adito a gravi lagnanze, quando il permesso è stato accordato soltanto con riserva di revoca, quando è sorto un motivo di revoca oppure quando lo straniero si è reso colpevole o correo di dimora illegale o attività abusiva.
- 10) L'inosservanza delle presenti prescrizioni è passibile di multa.

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare la Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 e l'Ordinanza OASA del 24 ottobre 2007 possono essere ordinate presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere ed il relativo regolamento.

Nei siti: www.admin.ch, www.sem.admin.ch, www.ti.ch, si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.

AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda al datore di lavoro **l'obbligo** della trattenuta dell'imposta alla fonte e del successivo riversamento all'Autorità fiscale a norma delle vigenti disposizioni tributarie.

A tal riguardo la Divisione delle contribuzioni comunica che tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera straniera non domiciliata sono tenuti a volersi iscrivere presso l'Ufficio delle imposte alla fonte, Viale S. Franscini 6, Bellinzona **entro il termine di 8 giorni** dall'assunzione della persona straniera.